

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REG. UE 679/2016 (GDPR) - POLO BIBLIOTECARIO REGIONALE S.B.N. - RL1

Tra

La Giunta Regionale del Lazio (di seguito anche la “Regione” o “Regione Lazio” o la “Giunta Regionale”), con sede in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7, C.F. 80143490581 (di seguito denominata “Regione”) rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo nella persona di, nato/a a il, C.F., domiciliato/a per la carica, presso la sede della Regione Lazio e autorizzato/a alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta Regionale n. ,

e

L'Ente, con sede in, C.F.,

titolare/gestore della **Biblioteca**.....

aderente al Polo bibliotecario regionale S.B.N. (Sistema bibliotecario nazionale) RL1 (Regione Lazio 1), nella persona di, nato/a a, il, C.F., in qualità di (*barrare la casella di riferimento*):

legale rappresentante dell'Ente

OPPURE

soggetto munito/a dei poteri necessari alla sottoscrizione del presente accordo di contitolarità come da atto allegato in copia,

- di seguito indicati individualmente o collettivamente come la/e “**Parte/i**”.

Premesso che:

- a) La Regione, sulla base delle disposizioni e degli atti richiamati nella Convenzione di adesione al Polo Regionale SBN Lazio (RL1) (di seguito anche “Polo” o “Polo SBN RL1”), ha istituito il Polo SBN RL1, dedicato alle biblioteche del territorio in possesso dei requisiti previsti, al fine di:
- definire, per quanto concerne il Sistema Bibliotecario Nazionale (S.B.N.), l'organizzazione dei servizi bibliotecari sul proprio territorio, con riferimento alla più razionale localizzazione delle unità di servizio, alla determinazione dei loro compiti con riguardo alla specificità di ciascuna, al vincolo della reciprocità per i servizi cooperativi e di rete;
 - costituire il Comitato Regionale di Coordinamento (di seguito anche C.R.C.) e ad esprimere pareri sulla costituzione dei nuovi Poli;
 - perfezionare con apposite convenzioni i rapporti con e fra gli enti che aderiscono a S.B.N. tramite il Polo, in considerazione del fatto che l'organizzazione di S.B.N. è rapportata alla realtà territoriale, prescindendo dalla diversa titolarità delle biblioteche, al fine di costituire nuove unità di servizio o inserire le biblioteche nelle unità già operanti, secondo le localizzazioni e le linee programmatiche definite in ambito regionale;
 - provvedere alla formazione e all'aggiornamento degli operatori addetti al S.B.N. secondo gli indirizzi scientifici e tecnici forniti dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU);

- garantire l'adozione, da parte delle biblioteche partecipanti al S.B.N., di tutti gli standard descrittivi, biblioteconomici e di software previsti dal progetto;
 - promuovere l'adeguamento della normativa e del funzionamento delle biblioteche facenti parte delle unità di servizio operanti sul proprio territorio, alle esigenze della cooperazione e dei servizi di rete previsti da S.B.N. al fine di garantire la disponibilità dei documenti a livello nazionale e/o internazionale attraverso il server ILL e l'accesso alle risorse digitali;
 - assicurare che, attraverso le Convenzioni locali, le unità di servizio operanti sul proprio territorio si colleghino in rete con le funzioni del sistema Indice;
 - provvedere al reperimento dei finanziamenti relativi all'attivazione del S.B.N. nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, alla gestione/coordinamento di tutti gli interventi finalizzati al mantenimento e all'evoluzione dei servizi bibliotecari gestiti ed erogati nell'ambito del Polo.
- b) La Regione è titolare della piattaforma informatica per la gestione del Polo Regionale SBN RL1, che risiede nei server del CED regionale, e provvede alla acquisizione, gestione e manutenzione della stessa (comprendente le banche dati degli operatori, utenti e fornitori, un applicativo per la gestione di tali banche dati, un sito web del Polo reperibile al link <https://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do> e un'applicazione per dispositivi mobili attualmente denominata "Bibliolazio" per l'accesso autenticato, da parte degli utenti, alla banca dati delle opere catalogate e per la fruizione di alcuni servizi erogati dal Polo, come il salvataggio delle ricerche effettuate, la prenotazione di materiale documentale presente nelle citate biblioteche e la visualizzazione, da parte dell'utente interessato, dei dati relativi ai servizi di prestito di materiale documentale in corso di fruizione) finalizzata a consentire: la comunicazione dei dati di catalogazione del patrimonio librario con l'indice nazionale S.B.N. e la gestione di servizi bibliotecari afferenti il servizio pubblico di lettura, tra i quali la catalogazione del materiale documentale posseduto, il prestito (anche interbibliotecario e intersistemico) del medesimo materiale, l'acquisizione di nuovo patrimonio documentale, la registrazione e gestione degli utenti, degli operatori e dei fornitori. La gestione del Polo è attualmente in capo:
- I. alla Direzione Regionale competente in materia di cultura, per gli aspetti relativi alle attività di costituzione e mantenimento della piattaforma informatica del Polo, adesione delle biblioteche interessate e autorizzazione all'attivazione degli account degli operatori, gestione dei rapporti con gli organi statali e locali competenti in materia di fruizione e valorizzazione del servizio pubblico di lettura, coordinamento delle biblioteche aderenti al Polo;
 - II. a LAZIOcrea s.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, individuato da Regione Lazio per gli aspetti relativi alla acquisizione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica del Polo (inclusi il sito web e l'applicazione Bibliolazio), alla sicurezza IT ivi compreso il backup e la continuità di esercizio delle infrastrutture;
 - III. ad una società esterna, quale ulteriore responsabile del trattamento nominato ai sensi dell'art. 28 del GDPR da LAZIOcrea s.p.a. (quest'ultima a ciò autorizzata dal titolare Regione Lazio nell'ambito dei rapporti tra questa e Regione Lazio), per la disponibilità della licenza dell'applicativo per la gestione della piattaforma informatica del Polo e per l'applicazione Bibliolazio, nonché per l'acquisizione dei servizi di integrazione, supporto, manutenzione, assistenza di II livello per i responsabili ed help desk per i referenti delle

biblioteche del Polo ivi compresa la manutenzione dell'applicativo;

IV. a tutte le biblioteche aderenti al Polo, inclusa la Biblioteca giuridica e sui beni culturali "Altiero. Spinelli" della Giunta Regionale, per gli aspetti relativi alla fruizione delle funzionalità connesse alla gestione dei sopracitati servizi bibliotecari afferenti il servizio pubblico di lettura, tra i quali la catalogazione, il prestito, l'acquisizione di patrimonio documentario, la registrazione e gestione dei propri utenti, operatori e fornitori.

- c) Le attività del Polo comprendono, per quanto rilevante ai fini del presente accordo di contitolarità:
- la gestione, le acquisizioni e la catalogazione dei **patrimoni documentali** (come definiti alla successiva lettera e)) in S.B.N., inclusa la gestione degli ordini ai fornitori;
 - le funzioni di registrazione e gestione **utenti e fornitori** (come definiti alla successiva lettera e));
 - la gestione del prestito, anche interbibliotecario e intersistemico, e della circolazione del patrimonio librario (inclusi rinnovi dei prestiti, prenotazioni e solleciti);
 - la reportistica e l'estrazione delle statistiche per tutte le aree di attività previste.
- d) Ai fini dell'esecuzione delle attività descritte alla lettera c), le Parti acquisiscono e trattano dati personali comuni, identificativi e di contatto, degli utenti, dati relativi ai servizi di prestito in corso di fruizione da parte dei medesimi utenti e i dati personali comuni, identificativi e di contatto, dei fornitori, per le seguenti finalità condivise:
- sviluppo, sostegno, integrazione e interconnessione delle biblioteche presenti sul territorio regionale e del relativo servizio di lettura offerto al pubblico (inclusi i servizi di consultazione, prenotazione, prestito, anche interbibliotecario e intersistemico, e document delivery);
 - salvaguardia e diffusione dei patrimoni documentali detenuti, anche mediante la circolazione dei materiali e l'adeguamento di tutte le biblioteche aderenti, sia pubbliche che private, agli standard definiti per la catalogazione e la fornitura dei servizi;
 - sviluppo della cooperazione per la formazione e l'incremento del catalogo collettivo e della rete del S.B.N.;
 - implementazione di nuovi modelli di fruizione del patrimonio documentario mediante strumenti digitali e telematici (incluso il prestito o la consultazione di risorse digitali);
 - creazione di legami stabili di tipo collaborativo, anche mediante piattaforme e archivi digitali condivisi, tra i soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio pubblico di lettura;
 - realizzazione di analisi e valutazioni inerenti alla funzionalità e alle necessità del S.B.N.;
 - realizzazione di analisi statistiche anche finalizzate alla raccolta e trasmissione all'ISTAT ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, del Programma statistico nazionale e dei relativi aggiornamenti annuali adottati con DPR.
- e) Ai fini del presente Accordo si definiscono:
- "**utenti**", i lettori iscritti o "associati" presso una delle biblioteche aderenti al Polo. L'associazione di un utente presso una biblioteca avviene su richiesta di un utente già iscritto in altra biblioteca aderente al Polo, oppure quando l'utente già iscritto in una biblioteca aderente al Polo richiede la fruizione di servizi di prestito documentale presso un'altra biblioteca aderente al Polo, diversa da quella di iscrizione;
 - "**operatori**", le persone fisiche che svolgono funzioni di gestore o catalogatore o addetto ad altri servizi delle biblioteche aderenti al Polo;
 - "**fornitori**", le persone fisiche rappresentanti e referenti delle imprese che erogano forniture di libri e documenti alle biblioteche aderenti al Polo;

- “**patrimonio documentale**”, comprende le risorse documentali anche su supporto digitale o audio o video, disponibili per la fruizione;
- “**convenzione**”, l'atto che definisce i rapporti tra la Regione e ogni singola biblioteca aderente al Polo.

Considerato che:

- 1) in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità “GDPR”), occorre definire il ruolo e le responsabilità ricoperte dai vari soggetti coinvolti nel processo di attuazione e gestione del Polo SBN RL1, constatato che, in base alle disposizioni sopra citate, l'utilizzo della piattaforma informatica del Polo (con riferimento agli archivi condivisi degli utenti e dei fornitori delle biblioteche aderenti al Polo), determina un trattamento congiunto di dati personali finalizzato all'erogazione dei servizi bibliotecari all'utenza e alla valorizzazione del patrimonio documentale destinato al servizio pubblico di fruizione e lettura e del S.B.N., nell'ambito della cooperazione, del coordinamento e dello sviluppo delle progettualità comuni fra soggetti pubblici e privati attivate mediante la costituzione del Polo stesso;
- 2) il titolare del trattamento, secondo l'art. 4, paragrafo 1, n. 7, del GDPR è la *“persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”*, mentre al successivo n. 8 è definito il responsabile del trattamento come la *“persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;
- 3) l'art. 26 del GDPR individua la figura del “contitolare” stabilendo che *“allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento”*. La norma specifica che *“essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti”*;
- 4) come evidenziato anche dal parere n. 1/2010 del “Gruppo di lavoro art. 29” e ribadito dall'European Data Protection Board nella “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR”, *“si è in presenza di una situazione di contitolarità quando varie parti determinano per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento”*, considerato che *“la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale”*;
- 5) il regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii., definisce il modello organizzativo e gli adempimenti finalizzati all'applicazione del GDPR nell'ambito dell'organizzazione istituzionale della Giunta Regionale;
- 6) con la deliberazione di Giunta Regionale n. 797 del 29 novembre 2017 la società LAZIOcrea S.p.A. è stata nominata “responsabile esterno del trattamento dei dati personali” rientranti nella sfera della titolarità della Regione Lazio ai sensi del previgente articolo 29 del D. Lgs n.196/2003;
- 7) con il documento recante “Disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016”, allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 20 dicembre 2018, sono state impartite dalla Giunta

Regionale, nella qualità di Titolare del trattamento, alla società LAZIOcrea le istruzioni operative per il trattamento dei dati personali relativamente ai servizi affidati annualmente attraverso i piani operativi annuali, e la società è stata autorizzata a ricorrere alla nomina di ulteriori responsabili (sub-responsabili), previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori economici applicabili di volta in volta;

8) mediante il contratto quadro di servizio tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.a., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 19 dicembre 2017, ed i successivi programmi operativi annuali, LAZIOcrea S.p.a. è stata individuata responsabile del trattamento dei dati personali, per conto della Regione Lazio, nell'ambito della attività svolte per le funzionalità del Polo SBN RL1;

9) con il nuovo contratto quadro di servizio tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.a., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 952 del 16 dicembre 2021, ed i successivi programmi operativi annuali, LAZIOcrea S.p.a. è stata confermata responsabile del trattamento dei dati personali, per conto della Regione Lazio, nell'ambito della attività svolte per le funzionalità del Polo SBN RL1, con facoltà di nomina di eventuale sub-responsabili, e sono state confermate le istruzioni operative già impartite con la citata DGR 840/2018;

10) con il contratto stipulato tra LAZIOcrea S.p.a. e la società esterna fornitrice dei servizi indicati al precedente punto III della lettera b) delle premesse, quest'ultima è stata nominata subresponsabile del trattamento dei dati personali inerenti i servizi citati;

11) ai sensi dell'art. 26, secondo paragrafo, del GDPR, occorre definire, mediante apposito accordo di contitolarità (di seguito "Accordo"), i rapporti tra la Regione Lazio e gli enti gestori delle biblioteche inserite, mediante la Convenzione di cui il presente accordo è parte integrante, nel Polo Regionale RL1 (di seguito anche "Parti"). Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione di ogni interessato;

12) ai sensi dell'art. 26, terzo paragrafo, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, ogni interessato può comunque esercitare i propri diritti previsti dal medesimo GDPR nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento;

13) i rapporti della Regione Lazio con gli eventuali responsabili e sub-responsabili rimangono in essere senza necessità di ulteriori accordi di delega della responsabilità da parte di altri soggetti anche se contitolari.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Valore delle premesse

Le presenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2. Dati, basi giuridiche, trattamenti, ruoli e responsabilità oggetto dell'accordo di contitolarità

1. Oggetto del presente Accordo è la costituzione e definizione di un rapporto di contitolarità tra le Parti per il trattamento dei dati personali acquisiti, gestiti e trattati per le finalità indicate alla lettera d) delle premesse ed inerenti all'erogazione ottimale, tramite la piattaforma informatica del Polo Regionale Lazio SBN RL1, dei servizi bibliotecari afferenti al servizio pubblico di lettura. Eventuali diverse ed ulteriori operazioni di trattamento dei dati personali che dovessero essere effettuate dalle Parti per finalità diverse e non strettamente connesse o strumentali a quelle indicate, sono considerate effettuate al di fuori del presente accordo, con ogni conseguenza in merito alla individuazione del titolare del trattamento (la Parte

interessata sarà quindi considerata autonomo titolare del trattamento) e alla ricorrenza dei presupposti e delle modalità legittimanti il trattamento stesso.

2. Come prescritto dall'art. 26 del GDPR, il presente Accordo riflette i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati e disciplina le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso GDPR (inerenti alle informative da rendere agli interessati).

3. I dati trattati in regime di contitolarità sono i dati personali presenti negli archivi condivisi detenuti nella piattaforma informatica per la gestione del Polo SBN RL1 e trattati dagli operatori a ciò espressamente autorizzati da ogni contitolare, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e permessi, e riguardano:

- **i dati identificativi e di contatto degli “utenti” iscritti presso una biblioteca aderente al Polo, inseriti nell’anagrafica utenti condivisa del Polo SBN RL1** (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, sesso, nazionalità, estremi del documento di identità, indirizzo di residenza, telefono e mail da utilizzare per comunicazioni relative ai servizi richiesti, categoria professionale di appartenenza), eventualmente confluiti attraverso SPID (o TS-CNS,CIE). Al fine di garantire la funzionalità del servizio di prestito, inclusi il prestito interbibliotecario e quello intersistemico, erogato dalle biblioteche aderenti al Polo, confluiscono nell’anagrafica utenti del Polo anche i dati inerenti ai prestiti di materiale documentale in corso di fruizione da parte degli utenti iscritti, i quali sono disponibili per il trattamento esclusivamente da parte delle biblioteche in cui l’utente è iscritto o associato.
- **i dati identificativi e di contatto dei “fornitori” del materiale librario e documentario acquisito dalle biblioteche del Polo inseriti nell’anagrafica fornitori del Polo SBN RL1 al fine di costituire un albo fornitori comune** (nome e cognome, indirizzo, contatti di recapito ed altri dati necessari alla identificazione e al contatto del fornitore) nonché i dati relativi alle condizioni applicate e ai servizi e forniture offerte a tutte le biblioteche del Polo (con esclusione dei dati specifici relativi al rapporto tra singolo cliente e fornitore, come ad es. condizioni commerciali offerte a una singola biblioteca e non all'intero Polo, protocolli speciali di ordine e fatturazione, singoli ordini e fatture ecc., per i quali i trattamenti restano quindi riservati alla singola biblioteca che effettua l'ordine).

4. Basi giuridiche del trattamento, ai sensi dell'art. 6 del GDPR, sono:

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui le Parti sono investite in relazione alla erogazione del servizio pubblico di lettura e alla conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di cui dispongono (*art. 6, comma 1 lett. e) del GDPR* - D.Lgs. 42/2004, L.R. 24/2009, DGR 224/2017, DD G02072/2023);
- l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (*art. 6, comma 1 lett. b) del GDPR*), avente ad oggetto: per gli utenti, la prenotazione e il prestito (locale, interbibliotecario e intersistemico) di materiale documentale e gli altri servizi offerti dalle biblioteche del Polo; per i fornitori, il rapporto commerciale tra questi e le biblioteche del Polo;
- gli obblighi di legge cui è soggetta la Regione Lazio, ai sensi degli artt. 51, 64 e 64bis del C.A.D. (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), in relazione ai dati forniti dall'utente ai fini dell'autenticazione tramite identità digitale al sito web del Polo, o all'applicazione Bibliolazio (*art.*

6, comma 1 lett. c) del GDPR);

- gli obblighi di legge cui sono soggette la Parti, derivanti dall'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 in relazione alle rilevazioni ISTAT riguardanti le biblioteche che offrono servizi al pubblico (*art. 6, comma 1 lett. c) del GDPR*).

Richiamata la definizione di trattamento di cui all'art. 4, punto 2 del GDPR, inteso come *“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”*, la contitolarità di cui al presente Accordo è riferita alle operazioni di trattamento dei dati personali, indicati al precedente comma 3 del presente articolo dell'Accordo, presenti nella piattaforma informatica per la gestione del Polo SBN RL1, effettuate per le finalità descritte alla lettera d) delle premesse e per quelle ad esse strettamente connesse o strumentali.

5. I rispettivi trattamenti, nell'ambito del rapporto di contitolarità, sulla base della Convenzione, sono definiti di seguito:

A1) la Regione, per il tramite del proprio responsabile e subresponsabile del trattamento citati, effettua i trattamenti necessari a garantire la funzionalità della piattaforma informatica per la gestione del Polo, in particolare quelli volti alla organizzazione, strutturazione, conservazione, blocco e distruzione dei dati presenti nell'anagrafica utenti e nell'anagrafica fornitori della piattaforma informatica del Polo.

A2) la Regione, per il tramite degli operatori autorizzati/incaricati della propria Biblioteca giuridica e dei beni culturali “Altiero Spinelli”, effettua, mediante la piattaforma informatica per la gestione del Polo, i seguenti trattamenti:

- consultazione, utilizzo e aggiornamento dei dati personali degli utenti presenti nell'anagrafica utenti della piattaforma informatica del Polo;
- raccolta e registrazione dei dati personali dei propri utenti e registrazione e modifica dei dati relativi ai prestiti documentali effettuati dai propri utenti (cioè quelli iscritti o associati alla biblioteca);
- raccolta, registrazione, modifica, selezione, consultazione, utilizzo e cancellazione dei dati personali inerenti ai fornitori presenti nell'anagrafica fornitori della piattaforma informatica del Polo.

B) Le altre Parti aderenti al Polo, per il tramite degli operatori dai medesimi incaricati/autorizzati e dai propri eventuali responsabili del trattamento, effettuano, mediante la piattaforma informatica per la gestione del Polo, i seguenti trattamenti:

- consultazione, utilizzo e aggiornamento dei dati personali degli utenti presenti nell'anagrafica utenti della piattaforma informatica del Polo;
- raccolta e registrazione dei dati personali dei propri utenti e registrazione e modifica dei dati relativi ai prestiti documentali effettuati dai propri utenti (cioè quelli iscritti o associati alla biblioteca);
- raccolta, registrazione, modifica, selezione, consultazione, utilizzo e cancellazione dei dati personali inerenti ai fornitori presenti nell'anagrafica fornitori della piattaforma informatica del

Polo.

I trattamenti effettuabili dai soggetti incaricati/autorizzati di cui ai precedenti punti A2) e B), tra quelli ivi descritti, sono individuati nell'atto di incarico, con le relative istruzioni, e dipendono dal profilo di operatore, tra quelli indicati alla lettera e) delle premesse, conferito al soggetto.

La Regione e le altre Parti, infine, in relazione ai dati sopraindicati, possono effettuare anche altre tipologie di trattamento ove necessario in relazione alle finalità previste.

Non è prevista la pubblicazione/diffusione dei dati personali di utenti e fornitori. Non è prevista la loro comunicazione a soggetti terzi (cioè a soggetti diversi dai contitolari e dai rispettivi soggetti designati, autorizzati e responsabili del trattamento), salvo non sussista un obbligo di legge.

Il sito web del Polo utilizza dei cookies tecnici. Sono inoltre attivati cookies statistici nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di statistiche in tempo reale dei visitatori dei siti della Pubblica Amministrazione.

6. In conformità a quanto stabilito dall'art. 26 Regolamento UE 2016/679, le Parti disciplinano come segue i rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità.

- a) la determinazione delle finalità, dei mezzi e delle modalità del trattamento, nonché della tipologia di dati da trattare, è effettuata dalle Parti in rapporto di Contitolarietà, per il perseguimento degli scopi e l'esercizio delle funzioni indicati nella convenzione e posti a fondamento della costituzione del Polo stesso;
- b) l'individuazione e la designazione di eventuali:
 - responsabili della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer);
 - responsabili del trattamento dei dati;
 - di soggetti incaricati/autorizzati al trattamento dei dati;

è svolta autonomamente da ogni Parte nell'ambito della propria struttura ed organizzazione e i relativi documenti di individuazione e designazione sono conservati presso la medesima Parte;

- c) la determinazione delle misure tecnico-organizzative per la tutela della sicurezza del sistema e dei dati sarà effettuata autonomamente dalle Parti in relazione alle proprie dotazioni e attività, fatta eccezione per le attività svolte esclusivamente dalla Regione Lazio sulla piattaforma informatica del Polo (incluso il sito web e l'applicazione Bibliolazio) necessarie a renderne disponibili le relative funzionalità;
- d) la gestione e la tenuta della documentazione relativa all'adozione delle misure tecnico-organizzative e del registro delle attività di trattamento, quale prova da fornire all'Autorità di Controllo, sarà effettuata autonomamente dalle Parti;
- e) l'eventuale notifica all'Autorità di controllo in caso di una violazione dei dati personali, oppure l'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di controllo e la trasmissione dei dati necessari alla medesima, saranno effettuate dalle Parti autonomamente. Ciascuna parte, in caso di notifica di evento all'Autorità procederà ad informare prontamente tutte le altre parti che valuteranno, ciascuna a suo insindacabile giudizio e sotto la propria diretta responsabilità, se sia il caso di effettuare la notifica della violazione all'autorità di controllo e ai propri interessati. Resta inteso che nel caso l'evento interessi uno dei Responsabili del trattamento sarà compito del Titolare corrispondente valutare la presenza o meno dei termini di apertura di una notifica

preliminare di violazione ed informare gli altri contitolari se ne ravvede la necessità.

- f) per ogni trattamento svolto dalle Parti per scopi e finalità diverse da quelle indicate nella convenzione o nel presente accordo o in eventuali accordi integrativi successivi, la titolarità del trattamento resterà in forma autonoma ed esclusiva in capo alla medesima Parte che dispone il trattamento.

7. Con riferimento alle operazioni di trattamento in contitolarità le Parti si impegnano ad assicurarsi la massima collaborazione reciproca nonché, in ordine alla tutela dei dati presenti negli archivi condivisi, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto degli adempimenti e obblighi previsti dal presente Accordo, dalla normativa privacy nella sua interezza (GDPR e D.lgs. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii.), nonché delle policy per la sicurezza dell'utilizzo della piattaforma informatica del Polo eventualmente fornite dalla Regione.

8. Le Parti, ai fini del presente Accordo, sono vincolate all'utilizzo dei dati secondo le finalità definite nel presente accordo, esposte nelle informative rilasciate agli interessati, redatte secondo lo schema allegato al presente accordo. Ove necessario, tale schema potrà essere sottoposto ad aggiornamenti da parte della Regione, anche su richiesta di qualsiasi altro contitolare, senza bisogno di nuova sottoscrizione del presente accordo. Ogni eventuale aggiornamento verrà comunicato dalla Regione ad ogni contitolare per i conseguenti adempimenti.

Art. 3. Conservazione dei dati personali

1. Salvo eventuali servizi di consultazione libera erogati dalla piattaforma informatica del Polo o da singole biblioteche in conformità ai propri ordinamenti, per l'erogazione dei servizi di lettura offerti al pubblico (tra i quali, in particolare, quelli di prestito e document delivery) dalle biblioteche aderenti al Polo è necessaria una registrazione presso l'indirizzo del sito web della piattaforma informatica del Polo, mediante SPID (o TS-CNS, CIE), oppure direttamente mediante accesso fisico presso una qualsiasi delle medesime biblioteche del Polo. Al momento della registrazione viene generata, nell'archivio condiviso dell'anagrafica utenti della piattaforma informatica del Polo, una scheda (account) contenente i dati personali comuni dell'utente indicati al comma 3 dell'articolo 2, necessari ai fini della identificazione dell'utente e della erogazione dei servizi stessi. La medesima registrazione è necessaria anche per la fruizione dei servizi, diversi da quelli ad accesso libero, resi disponibili da remoto tramite il sito web del Polo o tramite l'applicazione Bibliolazio. I servizi non disponibili da remoto (es. prestito) sono resi fruibili agli utenti, sempre previa registrazione dell'account come indicato in precedenza, esclusivamente mediante accesso fisico presso una delle biblioteche del Polo.

2. Le Parti concordano che la piattaforma informatica del Polo conserverà i dati personali degli utenti, presenti nell'anagrafica utenti dell'archivio condiviso, fino a quando l'utente è attivo in una qualunque biblioteca del Polo e per i successivi 5 anni dalla inattività. A tale fine si precisa che l'inattività ed i 5 anni decorrono dall'ultimo servizio di prestito di materiale documentale fruito dall'utente e regolarmente concluso, oppure, se successivo, dall'ultimo accesso autenticato eseguito al sito web del Polo o tramite l'applicazione Bibliolazio. Per quanto riguarda i dati relativi ai servizi di prestito di materiale documentale fruiti e conclusi, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di registrazione della restituzione del materiale preso in prestito si provvederà alle seguenti operazioni: 1) i dati relativi alla durata del prestito e al materiale preso in prestito verranno anonimizzati e conservati in forma anonimizzata per finalità esclusivamente statistiche; 2) i dati relativi alla data di conclusione del prestito (cioè di restituzione del materiale preso in prestito) verranno conservati nella piattaforma informatica del Polo, in formato non accessibile agli operatori e all'utente, per la sola decorrenza del termine del periodo di inattività in

precedenza indicato. Le suddette operazioni non saranno invece effettuate qualora l'ulteriore conservazione dei dati integrali relativi al prestito sia necessaria per l'avvio di azioni contro l'utente, da parte della biblioteca che ha erogato il prestito, per responsabilità connesse al prestito stesso, nel qual caso la conservazione di tali dati si prorogherà fino alla conclusione di tali azioni.

3. Si precisa, inoltre, che i dati acquisiti tramite i log generati dall'utilizzo di SPID (o TS-CNS,CIE) per i servizi fruiti presso l'indirizzo web della piattaforma informatica del Polo o tramite l'app Bibliolazio vengono conservati per 24 mesi

4. Decorso il periodo di inattività si provvede alla completa cancellazione di tutti i dati relativi all'utente (compresi quelli residui, indicati al comma 2, relativi ai prestiti fruiti dall'utente), o alla anonimizzazione di quelli la cui conservazione in forma anonima è necessaria ai fini statistici.

5. Le Parti concordano che la piattaforma informatica del Polo assicurerà la conservazione degli eventuali dati personali dei fornitori, presenti nell'anagrafica fornitori dell'archivio condiviso della piattaforma informatica del Polo, per 10 anni dal loro inserimento o aggiornamento, salvo richiesta di mantenimento effettuata da parte della biblioteca che ha inserito il fornitore o a cui il medesimo fornitore è stato successivamente associato per effetto dell'attivazione di rapporti contrattuali, dipendente dalla sussistenza di rapporti contrattuali ancora in corso. In tale ultima ipotesi la conservazione è prolungata fino alla chiusura dei citati rapporti. Al termine del periodo indicato si provvederà alla completa cancellazione dei dati personali del fornitore e alla anonimizzazione dei dati relativi alle attività svolte (es. forniture o servizi prestati ecc.).

Articolo 4. Misure tecniche e organizzative di sicurezza

1. Le Parti, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza di cui all'art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR, nei limiti delle proprie funzioni e delle rispettive prerogative e tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi degli artt. 25 - 32 del GDPR e delle vigenti norme in materia di privacy, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali presenti negli archivi condivisi per le quali agiscono in contitolarità. In particolare la Regione Lazio garantirà il rispetto dei principi per la piattaforma informatica del Polo utilizzata e protetta nella sua interezza (incluso il sito web del Polo e l'applicazione Bibliolazio). Le singole biblioteche devono garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza delle attrezzature informatiche utilizzate per l'accesso alla piattaforma del Polo, a tutela ed integrità della medesima piattaforma informatica. Allo stesso modo le singole biblioteche dovranno garantire che la parte di trattamento effettuato al di fuori della piattaforma informatica del Polo sia effettuato con tutte le tutele per garantire la riservatezza del trattamento. Tutti gli operatori dovranno garantire l'identificazione degli utenti che si rivolgono alla biblioteca, attraverso l'utilizzo di istruzioni di dettaglio che ciascun titolare dovrà consegnare ai propri operatori.

2. In particolare le Parti si impegnano, per i trattamenti in contitolarità:

- a designare autonomamente gli incaricati/autorizzati al trattamento e, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 a istruire e autorizzare chiunque effettui un trattamento dei dati personali per proprio conto;
- a esporre e fornire agli utenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, secondo quanto indicato al seguente art. 5;

- ad assicurare la correttezza dei dati personali acquisiti dagli utenti e dai fornitori;
- a tenere il Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del GDPR avendo cura di indicare i trattamenti effettuati per le finalità di cui al presente accordo e che gli stessi sono effettuati in contitolarità;
- ad adeguare le postazioni di lavoro alle misure di sicurezza previste dal GDPR e dal D.Lgs. 169/03 e a predisporre tutte le condizioni organizzative, logistiche e amministrative affinché il personale incaricato operi conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy e dal presente accordo.

3. La Regione, per il tramite di Laziocrea, adotta le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 32 del GDPR con riferimento alla gestione dei server di proprietà della Regione che ospitano gli archivi condivisi e cura gli aspetti strettamente inerenti la gestione sistemistica della piattaforma informatica del Polo, assicurando meccanismi di back-up dei dati.

Art. 5. Informativa

1. Le Parti avranno cura di elaborare una propria informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR per rendere note all'utente/ fornitore interessato le finalità e modalità dei propri trattamenti.

2. Le Parti stabiliscono che l'informativa fornita agli utenti debba recare una parte comune, relativamente ai dati obbligatori per la registrazione e ai trattamenti in contitolarità svolti, da redigere sulla base del modello allegato al presente accordo, mentre quella fornita ai fornitori sarà predisposta autonomamente da ogni Parte in occasione della registrazione di un fornitore e qualora la registrazione comporti l'effettiva acquisizione di dati qualificabili come "personali".

3. Con l'informativa dovrà altresì essere messo a disposizione un estratto recante le informazioni essenziali del presente Accordo, salvo eventualmente assicurare agli interessati la conoscenza della versione integrale dell'Accordo a seguito di apposita richiesta avanzata in occasione dell'esercizio dei diritti dell'interessato, come di seguito specificato all'articolo 6.

4. L'informativa destinata agli utenti dovrà essere esposta presso ciascuna delle biblioteche aderenti al Polo in modo visibile agli utenti, nonché fornita agli utenti che ne fanno richiesta. La stessa dovrà altresì essere resa disponibile sul sito web del Polo e su quello degli enti gestori delle medesime biblioteche. Nell'informativa si chiarisce l'appartenenza della biblioteca al Polo e la possibilità di conoscenza e trattamento, da parte degli operatori a ciò abilitati da ogni contitolare, per le finalità indicate alla lettera d) delle premesse, dei dati personali registrati dell'utente.

5. Nel caso di registrazione dell'utente presso una delle biblioteche del Polo, la medesima biblioteca dovrà assicurare l'acquisizione di apposita dichiarazione firmata dall'interessato di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR. L'originale firmato della dichiarazione dovrà essere conservato dalla biblioteca. Nel caso di registrazione tramite il sito web del Polo la dichiarazione sarà compilata e conservata tramite la piattaforma informatica del Polo.

Art. 6 Esercizio dei diritti degli interessati

1. Come stabilito dall'art. 26, par. 3 del GDPR, anche per i trattamenti di dati personali effettuati in contitolarità l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 12 - 22 del medesimo GDPR nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento, indipendentemente dalle disposizioni di cui al

presente Accordo. Ciascuna Parte curerà quindi di inserire nelle informative di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR un proprio punto di contatto presso il quale l'interessato potrà inviare le richieste

2. La Parte che a qualunque titolo riceva una richiesta di esercizio dei diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR da parte di un interessato, inerente dati personali oggetto del presente accordo di contitolarità, provvederà a riscontrare la richiesta stessa rispettando le previsioni dei citati articoli, comunicando l'esito del riscontro, ove effettuato da Parti diverse dalla Regione, anche a quest'ultima all'indirizzo PEC indicato in calce al seguente Accordo.

Art. 7 Riparto obblighi e responsabilità

1. Le Parti saranno responsabili in solido tra loro in virtù del rapporto di contitolarità per i danni cagionati nell'esecuzione delle operazioni inerenti i trattamenti in contitolarità effettuati nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni descritte nel presente Accordo. Tra i contitolari vi è, pertanto, solidarietà passiva in caso di risarcimento del danno nei confronti dell'interessato o in caso di sanzioni amministrative pecuniarie. La Parte che ha pagato l'intero ammontare ha diritto di regresso nei confronti dell'altra, conformemente alla parte di responsabilità di ciascuna ai sensi del presente Accordo (art. 82 del GDPR, par. 5).

2. Fermo restando quanto indicato al precedente comma in relazione ai rapporti con i soggetti interessati, le Parti concordano che, nel loro rapporto interno, ciascuna di esse potrà essere ritenuta responsabile unicamente in relazione alle attività rientranti nel proprio ambito di competenza definito dalle attribuzioni e dagli adempimenti previsti nella Convenzione di adesione al Polo e in conformità alla ripartizione interna delle rispettive funzioni, ruoli, obblighi e responsabilità previsti nel presente Accordo.

3. Con riferimento alle attività compiute da ciascuna Parte e/o da suoi collaboratori o dipendenti, nel corso dell'esecuzione delle operazioni di trattamento in qualità di autonomo titolare, resta inteso che tale Parte ne rimane l'unica responsabile sia ai fini del trattamento dei dati personali, sia secondo le norme di diritto penale, civile ed amministrativo, e pertanto sarà chiamata a tale titolo a risponderne sia nei confronti dei terzi che nei confronti delle altre Parti.

Art. 8 "Data breach" o "Violazione di dati personali"

1. L'articolo 4 del GDPR definisce "data breach" la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati presso una Azienda o una Pubblica Amministrazione.

2. In caso di "data breach", ovvero di violazione dei dati personali contenuti negli archivi condivisi, il contitolare del trattamento che ha rilevato la violazione, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, notifica la stessa all'autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Fermo restando quanto indicato all'articolo 2, comma 6 lettera e), il titolare coinvolto informa tutti gli altri dell'evento occorso per attuare eventuali protezioni verso i diritti degli interessati e valutare se l'evento abbia avuto impatti anche su altri titolari. Eventuali data breach in cui fossero coinvolti responsabili del trattamento saranno di competenza del solo titolare del trattamento che ha rapporti con il responsabile del trattamento coinvolto, fermo restando l'obbligo di informazione verso tutti gli altri

contitolari.

2. Delle violazioni rilevate dalle Parti diverse dalla Regione Lazio deve essere data tempestiva comunicazione anche a quest'ultima all'indirizzo PEC indicato in calce al presente Accordo, che poi provvederà a informare gli altri contitolari all'indirizzo PEC indicato da ogni Ente nell'Accordo sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale

Per l'Ente

Gestore della biblioteca

(Nome e cognome).

Indirizzo PEC da utilizzare per le finalità indicate nel presente accordo

.....

Per la Regione Lazio

Direttore della Direzione Cultura e Lazio Creativo

Indirizzo PEC da utilizzare per le finalità indicate nel presente accordo

.....